

STATUTO

FILEF BASILICATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANZI PZ VIA FITTIPALDI 7

Numero REA: PZ - 149029

Codice fiscale: 96070180763

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2024 - Statuto completo	2
--	---



Annamaria Racioppi
Notaio

Allegato B) al n. 9.700 di Raccolta

STATUTO

della "FILEF BASILICATA società cooperativa sociale"
con sede in Anzi (PZ)

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione - Sede

E' costituita, con sede nel Comune di Anzi, la Società cooperativa sociale denominata "FILEF BASILICATA società cooperativa sociale" in breve FILEF BASILICATA s.c.s.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali sulle cooperative e la legge 381/91, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire, tramite la gestione in forma associativa l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla cura, all'assistenza e all'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini sviluppando fra essi, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico e organizzando la propria attività al fine della produzione e dello scambio di servizi di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 24 marzo 2006/2014

.La cooperativa sociale riveste la qualifica di "Impresa Sociale" prevedendo la redazione del bilancio sociale ai sensi del D.Lgs 155/2006.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa è iscritta alla sezione della mutualità prevalente e sulla base dell'articolo 2514 del codice civile dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa persegue lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) La promozione e lo sviluppo di iniziative e servizi di studio, ricerca, formazione, consulenza ed attività in campo educativo, sociale e sanitario.

b) La gestione di servizi socio- assistenziali, educativi , sanitari, rivolti ad anziani, minori, portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale ed ogni categoria di persone svantaggiate, finalizzati alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

Le attività sopra sinteticamente descritte e definite nell'art. 1 della legge 381/91, e successive modificazioni, che individua nella sezione a) la gestione dei servizi socio- assistenziali, sanitari ed educativi

La cooperativa può svolgere la sua attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio di pari opportunità tra i soci cooperatori, in relazione alla singola professionalità e alle attività da svolgere.

La cooperativa per curare nel miglior modo l'interesse dei soci e della collettività collabora attivamente con altri enti cooperativi, imprese, organismi del terzo settore, enti pubblici e privati, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativistico italiano.

Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa, tramite la gestione in forma associativa, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla cura, all'assistenza e all'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

A fini esemplificativi e non tassativi la cooperativa potrà :

1) Realizzare e gestire interventi e servizi atti a favorire la piena integrazione dei cittadini stranieri immigrati in

Europa e in Italia, il superamento delle barriere etniche,

culturali, filosofiche e religiose, la piena e matura realizzazione di società concretamente interculturali e multi-etniche;

2) Realizzare e gestire progetti ed iniziative finalizzate allo sviluppo della cultura della solidarietà e della responsabilità, di una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, della convivenza e della cooperazione tra popoli e culture diverse, dell'unità europea e di positive relazioni tra nord e sud del mondo, della pace e della salvaguardia dell'ambiente, della valorizzazione delle differenze - culturali e di genere - come grande risorsa democratica.

3) Promuovere e realizzare azioni di sostegno e di valorizzazione dell'integrazione sociale, culturale, scolastica, linguistica, formativa e lavorativa, dei cittadini e dei lavoratori Italiani e dei cittadini e dei lavoratori immigrati in Italia ed in Basilicata, dei giovani, delle donne e degli anziani, anche attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di orientamento, analisi dei fabbisogni, studi e ricerche, formazione scolastica e professionale, informazione, iniziative di interscambio culturale, sociale ed economico tra l'Italia ed i Paesi di origine e/o ospitanti, di informazione, di documentazione storica ed educativa;

4) svolgere direttamente, e/o in appalto o in convenzione con enti pubblici e privati in genere attività educative, di formazione, ricerca, consulenza, socio assistenziali, sanitarie, orientate in via prioritaria ma non esclusiva, ai bisogni dei giovani, di persone deboli e/o svantaggiate, dell'infanzia, dell'adolescenza, delle famiglie, dei minori a rischio di devianza e di emarginazione, dei portatori di handicap, degli alcolisti, dei siero positivi, dei malati di AIDS, dei minori non accompagnati, dei MSNA, delle donne vittime di violenza e/o di tratta, degli immigrati e dei richiedenti asilo o rifugiati politici.

In relazione a tali intenti la cooperativa può:

a) Promuovere e gestire strutture di accoglienza per MSNA, rifugiati politici e o richiedenti asilo;

b) Promuovere e gestire iniziative e servizi per i giovani, fornire l'assistenza tecnico- operativa per la prevenzione e riduzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile, per il sostegno nell'affrontare le tappe evolutive del periodo adolescenziale;

c) diffondere la cultura, l'arte, la scienza, la letteratura nel mondo giovanile e realizzare luoghi di incontro e di aggregazione nel nome degli interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

d) promuovere lo sviluppo della pratica sportiva e del turismo sociale e responsabile favorendo la conoscenza, la valorizzazione, la tutela del patrimonio storico-artistico, cul-

turale e turistico sia in Italia che all'estero, per la conservazione e la protezione della natura e quindi un turismo che educi al rispetto dell'ambiente;

e) Gestire centri diurni per minori, portatori di handicap ed anziani;

f) Gestire comunità alloggio e case famiglia per minori a rischio di emarginazione e di devianza, per minori non accompagnati, per donne vittime di violenza, e/o tratta, portatori di handicap fisici e psichici, anziani;

g) Gestire centri di accoglienza per donne vittime di violenza, minori non accompagnati e immigrati;

h) Organizzare e gestire in proprio laboratori culturali, educativi e di inserimento sociali per minori, soggetti svantaggiati ed anziani;

i) Progettare e gestire attività volte alla prevenzione o lotta alle dipendenze;

j) Gestire attività di sostegno scolastico, ludoteche e gite;

k) Gestire centri, strutture, spazi di socializzazione ed animazione culturale;

l) Gestire attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e disponibile all'attenzione alle persone in difficoltà, con particolare attenzione al mondo della scuola;

m) Gestire attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della nonviolenza;

n) Gestire Servizi per l'adolescenza, per l'integrazione e il superamento del disagio dei ragazzi/e, il recupero scolastico, la promozione del territorio con iniziative culturali per la sua conoscenza.

o) Gestire ed organizzare e promuovere servizi ed attività di orientamento, aggiornamento e formazione professionale per enti pubblici e privati, organizzazione no profit e loro consorzi, nonché per l'integrazione e l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati, e per il rafforzamento della formazione iniziale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro.

p) Gestire servizi di formazione professionale, la formazione tecnica e professionale a un livello inferiore a quello universitario, con programmi che mirano a consentire una specializzazione e a fornire un'istruzione teorica quanto pratica solitamente in relazione con un lavoro, presente o futuro.

q) Gestire attività di rimozione delle difficoltà di ordine economico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del sud del mondo.

r) Dare attuazione ai principi di solidarietà anche nei confronti degli immigrati per affermare i loro diritti, per superare gli squilibri economici e sociali, per promuovere tutte le culture con iniziative tese all'inserimento sociale, culturale, economico e lavorativo.

s) Contribuire alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza e alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini.

t) Promuovere la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturale la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico.

u) Promuovere e gestire centri diurni per minori, portatori di handicap ed anziani;

v) Promuovere e gestire comunità alloggio e case famiglia per minori a rischio di emarginazione e di devianza, per minori non accompagnati, per donne vittime di violenza, e/o tratta, portatori di handicap fisici e psichici, anziani;

w) Gestire centri diurni di riabilitazione;

x) Gestire servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso le altre strutture di accoglienza;

y) Promuovere e realizzare attività educative e didattiche in collaborazione con enti pubblici e privati, amministrazioni locali, scuole, musei inerenti materie storiche, artistiche, scientifiche, antropologiche ed archeologiche;

z) Promuovere ed organizzare attività di turismo sociale di qualità imperniato sulla fruizione turistica dei territori, intesa come naturale attenzione all'accessibilità per i soggetti svantaggiati, per gli anziani, per i giovani, per le famiglie, per la socialità, per la valorizzazione dei territori e delle comunità presenti, per la sostenibilità e responsabilità della fruizione, attraverso la gestione di ostelli e/o centri vacanza, l'erogazione dei servizi accessori quali trasporto, ristoro ed animazione sociale anche con la richiesta in proprio di licenze e permessi.

Al fine di perseguire gli scopi sopra evidenziati, a titolo solamente indicativo e non limitativo, la cooperativa potrà anche:

a. pubblicare libri, periodici, manuali, sussidi audiovisivi o informatici, etc.;

b. organizzare convegni, seminari, stages, dibattiti, studi, ricerche, rassegne, mostre, ecc.;

c. promuovere e gestire iniziative educative e culturali per l'infanzia tese al raggiungimento del successo formativo della creatività: servizi pre e post scolastici, campi scuola, case famiglie, viaggi di istruzione, centri ricreativi, sportivi e di vacanze in genere, campeggi, ludoteche, attività di animazione, ecc.;

d. fornire formazione e strumenti didattici a educatori, insegnanti ed operatori sociali;

e. promuovere e gestire struttura di accoglienza e progetti volti all'accoglienza dei MSNA, rifugiati politici, richiedenti asilo e immigrati;

f. promuovere per gli anziani assistenza domiciliare, centri diurni o permanenti, soggiorni di vacanza, case di riposo,

	attività culturali e motorie, ecc.;
	g. promuovere per i disabili assistenza domiciliare, viaggi e soggiorni di vacanza, case-famiglia, iniziative culturali e ricreative, sportive e sanitarie, ecc.; h. promuovere per i malati centri di formazione, consultori, ambulatori, servizi di assistenza, studi e ricerche; i. istituire e gestire corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, perfezionamento, educazione permanente, educazione degli adulti, nell'ambito del lavoro dipendente, autonomo e delle libere attività professionali, con particolare riguardo alle attività dei servizi educativi, sociali e sanitari; j. promuovere e/o gestire iniziative a beneficio dei paesi del terzo mondo nel quadro delle attività di cooperazione allo sviluppo; k. promuovere iniziative per la formazione dell'aggiornamento dei soci della cooperativa. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa potrà inoltre partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in Associazione Temporanea di Impresa, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto, o complementari e/o similari. La cooperativa potrà richiedere e/o utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. TITOLO - III SOCI Art. 5 - Soci ordinari Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del so-
	6

cio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione

deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che svolgono un'attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni professionali ed imprenditoriali.

Ai sensi della legge 381/91 e successive modificazioni potranno essere ammesse come soci della cooperativa persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art. 6 - Soci speciali e soci volontari

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere superiore al 50 per cento di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dal presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12. L'organo amministrativo può ammettere la iscrizione di soci volontari, iscrivendoli in una apposita sezione del libro soci o in un libro soci separato; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci, sottoscrivono e versano una quota che verrà determinata dall'organo amministrativo in misura adeguatamente ridotta onde permettere la più ampia partecipazione. Tali soci operano in modo gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, per la loro attività non sono retribuiti e gli verrà corrisposto solo il rimborso delle eventuali spese sostenute. Art. 7 - Domanda e Procedura di ammissione Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	8	

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge, con espressa indicazione della eventuale categoria di appartenenza;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e il nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente, nonché l'estratti autentico della deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di cono senza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci di competenza.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-

blea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Art. 8 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo. se esiste.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte se il socio è persona fisica;
2. per recesso. Esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

d) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o a mezzo pec alla cooperativa.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 44.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmessa all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec.

Per quanto riguarda il rapporto mutualistico, salvo diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, o decisa dall'amministratore unico, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

Contro la decisione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 44.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni, su decisione dell'organo amministrativo.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di strumenti finanziari liberamente trasferibili, emessi appositamente dalla cooperativa per un valore pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettanti

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del

decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresen-
terà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-
mi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti del requisito per l'ammissione alla
Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipa-
zione del socio deceduto, L'ammissione sarà deliberata dal
consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requi-
siti, con le modalità e le procedure di cui al presente sta-
tuto. In mancanza si provvede alla liquidazione.

Art. 15 - Termini di decadenza e limitazioni al rimborso

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio
defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre
l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti
articoli.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-
mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono
a favore del fondo di riserva.

TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 - Strumenti finanziari

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori discipli-
nati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché
i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di
cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,
ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a
proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la na-
tura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concer-
nenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità
e le condizioni di trasferimento.

Art. 17 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una
specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il
fondo per il potenziamento aziendale costituito con i confe-
rimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26
del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad ogget-
to denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da
azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50 (Euro
cinquanta e zero centesimi) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori
da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al
venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la par-
te restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di ammi-
nistrazione.

Art. 18 - Trasferibilità dei titoli

	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1. Art. 19 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 26, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
--	---	--

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che

essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 20 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 20, comma I, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia de-

corso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 21 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale. secondo quanto stabilito dall'art. 5. legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa. anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione. in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal presente statuto.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 22 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministra-

zione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del presente Statuto.

Art. 23 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune s, applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

TITOLO V - RISTORNI

Articolo 24 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.
- c. Mediante l'emissione di strumenti finanziati

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 - Elementi costitutivi il patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore non inferiore ad Euro 50 (Euro cinquanta e zero centesimi) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge, il valore verrà determinato ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci; b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16; c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; e) dalla riserva straordinaria; f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. Articolo 26 - Caratteristiche delle azioni cooperative Le azioni potranno essere versate a rate e precisamente: a) almeno il 10% (dieci per cento), all'atto della sottoscrizione; b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e comunque nel termine massimo di un anno. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo pec. Saldo diversa determinazione del consiglio di amministrazione la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'interro pacchetto di azioni detenute dal socio. Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato, a mezzo raccomanda o pec al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso avvia i requisiti previsti dal presente statuto. In caso di diniego dell'autorizzazione il consiglio deve motivare la delibera e comunicarla entro sessanta giorni, a mezzo pec o raccomandata, al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione potrà attivare le procedure arbitrali ai sensi dello statuto.	
--	---	--

La cooperativa ha facoltà di non emettere le zioni ai sensi del codice civile.

Art. 27 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 24 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) ed f) dell'art. 25.

In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera f)

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Art. 28 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute dalle assemblee separate.

Art. 29 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con

modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera di emissione;

- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, qualora ricorrano i presupposti di legge, e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale se nominato, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto;
- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi della chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolare esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) al collegio sindacale, se nominato, nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.;
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 30 - L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;

2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;

3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;

4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto

Art. 31 - Modalità di convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via pec. Mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 32 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nel l'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una so-

la volta per lo stesso oggetto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato. l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci. le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente. ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto di compilare gli appositi allenati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 33 - Deroghe al voto per testa

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 19 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 34 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da società da questa controllate.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 (dieci) deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Art. 35 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di -facilitare la partecipazione dei soci e, con-

seguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistono sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero, di soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa. Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 10 (dieci) soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

TITOLO VIII - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 36 - Composizione del consiglio di amministrazione.

Nomina e cessazione degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 16 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 e.e., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Articolo 37 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomi-

na fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, e.e. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda. la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo. per le loro dimensioni o caratteristiche. effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Articolo 38 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla tenere e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b) propone all' Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- c) predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

d) delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie

nei limiti e alle condizioni di legge;

e) relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies e.e. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 39 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al mese; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni qualora ne sia fatta richiesta. con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare. con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica. che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso. con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Articolo 40 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società

1) Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

2) Al Presidente. in particolare, competono:

a) la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

c) l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto com-

ma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO IX - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 41 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 e.e. ai soci finanziatori, ove esistenti.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, e.e. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano. in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile

ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale.

Art. 42 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato o da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ o, dal collegio sindacale, se nominato ricorrendone i presupposti di legge.

TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

**Art. 43 - Scioglimento anticipato
e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa. ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliori realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili;
- b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI - CONTROVERSIE

Art. 44 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta (mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Potenza che provvederà alla nomina dell'arbitro e/o degli arbitri,

il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società).

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

Firmato: Antonio Sanfrancesco, Annamaria Racioppi Notaio, segue sigillo.

[illegible]